

## **Allegato G**

### **Requisiti urbanistico ed edilizi specifici per tipologia di impianto**

1. Gli impianti FER, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m, dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, intendendo con essi l'insieme delle zone omogenee A, B, C e delle zone omogenee G ed F ad esse contermini, dalle zone F, ancorché non contermini agli abitati, e dalle sottozone E4, tutte come identificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del DA n. 2266/U del 20.12.1983 e dal DPGR n. 228 del 03.08.1994.

Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile esclusivamente in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l'equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc.

Fermo restando il limite inderogabile dei 500 m, sono escluse le zone omogenee D e G, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Gli impianti agrivoltaici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a. l'impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri;
  - b. l'area complessiva sottesa all'impianto, non interessi più del 10% della superficie complessiva dell'azienda agricola, calcolata escludendo le aree non idonee rientranti nel perimetro aziendale; è consentito l'utilizzo congiunto dei terreni al massimo di due aziende agricole; è consentito l'utilizzo di terreni ricadenti su comuni diversi;
  - c. al fine di garantire la conservazione del patrimonio agricolo e l'integrazione del reddito agrario, l'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto (CD) o l'imprenditore agricolo professionale (IPA) possono costruire od esercire la tipologia di impianto agrivoltaico; l'impianto deve soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e la potenza complessiva integrata di un ulteriore 30%, sino ad un massimo di 1 MW;
  - d. la superficie dell'impianto deve essere collocata nell'immediata prossimità degli edifici dell'azienda agricola;
  - e. sia assicurata una distanza di almeno 1.000 metri tra un impianto e l'altro (a tal fine si applicano le norme del codice civile sulla prevenzione);
  - f. sia rispettata una distanza dai confini di proprietà pari almeno a 50 metri;
  - g. il progetto sia accompagnato da apposita relazione agronomica asseverata nelle forme di legge in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che illustri l'andamento colturale per il periodo di vita utile dell'impianto. Deve, inoltre, essere dimostrato annualmente il rispetto del progetto originario e il mantenimento della continuità della produzione agricola, mediante verifica della PLV aziendale (effettiva) da attestarsi con apposita relazione agronomica asseverata. La mancata produzione agricola per due anni consecutivi determina la decadenza del titolo e la conseguente necessità di rimessione in pristino dell'area, anche previa escussione della garanzia fideiussoria da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E “Agricole” di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a. l'impianto non deve interessare suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo la “Land Capability Classification” (LCC);
  - b. l'impianto deve essere limitato ai soli impianti definibili come taglia media, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;
  - c. le macchine devono avere una distanza reciproca pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
  - d. le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari all'altezza complessiva della macchina più alta.
4. Gli impianti fotovoltaici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti e degli impianti tecnologici, devono essere a supporto della funzione propria della zona e non devono compromettere la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati.
5. Gli impianti fotovoltaici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 non possono interessare una superficie superiore al 10% della superficie territoriale del comparto di riferimento. La realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
6. Gli impianti eolici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti e agli impianti tecnologici, devono essere limitati agli impianti di piccola e media taglia di altezza complessiva non superiore a 60 metri e a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto eolico.
7. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 4 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
8. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
9. Le FER da realizzare all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale e relative pertinenze possono essere realizzate e gestite unicamente dall'Ente gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale.

10. Gli impianti fotovoltaici flottanti, all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale, non devono occupare una superficie superiore al 10% dello specchio acqueo alla quota di massima regolazione, devono garantire la non interferenza con le ordinarie manovre di regolazione, con le manovre straordinarie legate alla manutenzione, alla gestione delle piene e le manovre di carico dell'acqua da parte dei mezzi aerei antiincendio.
11. Gli impianti eolici di qualsiasi taglia non possono mai essere realizzati nelle linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico, e nelle relative aree pertinenziali.
12. Nei siti oggetto di interventi di Messa in sicurezza permanente dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, - Siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - Ex discariche monocomunali di RSU, Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, attraverso la realizzazione di barriere multistrato di "capping", la realizzazione di impianti FER potrà essere considerata ammissibile se compatibile con il mantenimento in condizioni di integrità e di funzionalità delle barriere di Messa in sicurezza permanente suddette.